



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 ottobre 2013
(OR. en)**

14762/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0332 (NLE)**

**MIGR 110
COEST 315**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Adozione della decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

1. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra l'Unione europea e l'Armenia (doc. 17780/1/11 RESTREINT UE, MIGR 200, COEST 459). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità dell'Armenia, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato il 18 ottobre 2012.

3. Con lettera ricevuta il 27 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (doc. 16909/12, MIGR 136, COEST 412). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. Il 4 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per ottenerne l'approvazione, il progetto di decisione sulla conclusione dell'accordo figurante nel doc. 5859/13 MIGR 10 COEST 19 OC 40 nonché il testo dell'accordo riportato nel doc. 5860/13 MIGR 11 COEST 20 OC 41 (testi messi a punto dai giuristi/linguisti).
5. L'accordo di riammissione è stato firmato a Bruxelles dall'Unione europea e dall'Armenia il 19 aprile 2013¹.
6. Il 9 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia.
7. Parallelamente all'accordo di riammissione, una decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti con l'Armenia deve parimenti essere adottata dal Consiglio².
8. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non ha ancora notificato se desidera partecipare al presente accordo conformemente al citato protocollo (il termine per esercitare i propri diritti di partecipazione è scaduto il 18 marzo 2013).

¹ La decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare è stata pubblicata nella GU L 87 del 27.3.2013, pag. 1.

² Cfr. doc. 5835/13 VISA 24 COEST 18 OC 46.

9. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Irlanda non ha ancora notificato se desidera partecipare al presente accordo conformemente al citato protocollo (il termine per esercitare i propri diritti di partecipazione è scaduto il 18 marzo 2013).
10. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (figurante nel doc. 5859/13 MIGR 10 COEST 19 OC 40 - testo messo a punto dai giuristi/linguisti) sull'accordo in oggetto (riportato nel doc. 5860/13 MIGR 11 COEST 20 OC 41 - testo messo a punto dai giuristi/linguisti);
 - decidere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", del testo della decisione e dell'accordo in oggetto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.